

REGOLAMENTO (CEE) N. 3512/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle bambole di ogni specie, della voce 97.02 della tariffa doganale comune, originarie delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3924/86, i prodotti dell'allegato II, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 14;

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da

prendere in considerazione è in generale uguale al 5 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1984;

considerando che, per le bambole della voce 97.02 della tariffa doganale comune, la base di riferimento è fissata a 9 680 000 ECU; che, in data 18 novembre 1987, le importazioni nella Comunità di tali prodotti originari delle Filippine hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che, lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti delle Filippine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 27 novembre 1987 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari delle Filippine:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune e codice Nimexe	Designazione delle merci
30.5153	97.02 (97.02 tutti i numeri)	Bambole di ogni specie

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.